

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena detentiva+pecuniaria
 Pena pecuniaria
 Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costruita parte civile
 Altri elementi

Quantum 1* Grado 2* Grado precedente cassazione Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio
 Malattia
 Non riguarda un infortunio
 Lesioni
 Morte

Soggetto leso

- Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore
 Ulteriori soggetti lesi
 Altro
 Salute Sicurezza

Fattispecie

Tipologia del luogo di avvenimento

- Privato
 Pubblico
 Cantiere
 Ufficio
 Fabbrica
 Altro

Principio di diritto

La responsabilità di O. F. si configura non solo quale proprietario dell'immobile ma altresì quale preposto della società nell'attività di verifica che la persona offesa era intento a svolgere al momento dell'infortunio, mentre per gli amministratori legali rappresentanti della società era stata valorizzata la loro veste di datori di lavoro, perché entrambi soci accomandatari e amministratori della società, "società di piccole dimensioni costituita da 2 più persone (soci) dove tutti i soci sono considerati datori di lavoro, purché ricorra il presupposto dell'esercizio in concreto dei poteri decisionali e di spesa da parte di ciascun componente della società". Con riferimento alla loro posizione non possono nutrirsi dei dubbi in ordine alla sussistenza della posizione di garanzia. Afferma la Corte di merito che l'impresa che gestisce in affitto un immobile, evidentemente perché funzionale alla sua attività, deve fare in modo che nello stesso non vi siano pericoli per chiunque in esso si trovi ad operare, a nulla importando se la presenza della persona infortunata sia di diretta conoscenza o meno di chi ha il compito di provvedere alla messa in sicurezza" dimostrando in tal modo di aver preso in considerazione l'argomento difensivo secondo il quale la mancata conoscenza della presenza sul luogo dell'intervento dell'incaricato del lavoro avrebbe esonerato gli stessi responsabilità per colpa delle lesioni occorse.

Invero secondo la giurisprudenza di legittimità "una volta che con le proprie condotte omissive si è determinata l'insorgenza di una fonte di pericolo, la posizione di garanzia si mantiene non solo per i danni che possono essere provocati ai propri dipendenti, ma anche ai terzi che frequentano le strutture aziendali"(cfr. Cass. 4, 11356/93, Cocco). Invero colui che ha creato una fonte di pericolo è tenuto a quella particolare forma di garanzia, chiamata di controllo, la quale, insieme con l'altra, definita di protezione, costituisce il contenuto dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., che detta la disciplina del reato omissivo improprio. (Nella fattispecie, relativa ad omicidio colposo in danno di persona entrata nella vigna di proprietà dell'imputato per recuperare il bestiame ed annegata in una pozza d'acqua artificialmente creata, è stato ritenuto che quest'ultimo, avendo posto in essere una fonte di pericolo per l'altrui incolumità si fosse collocato, rispetto ad essa, in una posizione di controllo, concretantesi nell'obbligo di evitare che la stessa potesse recare danni a terzi mediante la predisposizione di adeguate cautele).

In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela (sez. 4, n. 37986 del 27/06/2012, Rv. 254365, in applicazione di tale principio ha la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 590, comma 3, c.p. dell'imputato legale rappresentante di una s.a.s. per non aver adeguatamente informato il lavoratore, il quale aveva ingerito del detersivo contenuto in una bottiglia non contrassegnata, ritenendo trattarsi di acqua minerale). Peraltro la Corte ha più volte sottolineato che in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro quale responsabile della sicurezza, ha l'obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all'art. 2087 c.c. egli è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro (sez. 4, n. 4361 del 21/10/2014 dep. 2015, Ottino, Rv. 263200). Inoltre, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione (sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253850 fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la responsabilità del datore di lavoro per il reato di lesioni colpose nonostante fosse stata dedotta l'esistenza di un preposto di fatto).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di O.F. perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Annulla inoltre senza rinvio la sentenza medesima nei confronti di O.M. ed O.C.A. limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma stabilita a titolo di risarcimento del danno, statuizione che elimina. Rigetta nel resto i ricorsi.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.